

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 125

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 APRILE 1989

Risoluzione

sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1987

Annunziata il 20 giugno 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in ordine all'applicazione e al rispetto del diritto comunitario (1),

B. vista la sua risoluzione del 21 ottobre 1985 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri - 1983 e 1984 (2),

C. vista la sua risoluzione del 14 aprile 1988 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1986 (3),

D. vista la quinta relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1987 (4),

E. vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Langes e altri sull'Accademia europea del diritto (B2-1225/88),

F. vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A2-438/88),

1. accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione della relazione in oggetto, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale nelle relazioni

(1) G.U. n. C 68 del 14 marzo 1983, pag. 32.

(2) G.U. n. C 343 del 31 dicembre 1985, pag. 8.

(3) G.U. n. C 122 del 9 maggio 1988, pag. 154.

(4) G.U. n. C 310 del 5 dicembre 1988, pag. 88.

fra la Commissione e il Parlamento, poiché consente di valutare in quale misura il diritto comunitario viene applicato negli Stati membri e il modo in cui la Commissione assolve il suo compito di custode dei trattati, ai sensi dell'articolo 155 del Trattato CEE;

2. deplora che anche quest'anno la relazione annuale gli sia stata trasmessa con un notevole ritardo, che toglie alla relazione stessa molto del suo effetto utile, e spera che in futuro le relazioni siano trasmesse al Parlamento prima della fine di marzo dell'anno successivo;

3. constata con soddisfazione che, in seguito a una richiesta del Parlamento, la Commissione ha fatto figurare in questa relazione nuovi grafici indicanti l'evoluzione del numero delle lettere di intimazione, dei pareri motivati e dei ricorsi alla Corte di giustizia, per settore di attività, nonché il livello di trasposizione delle direttive, per Stato membro, la cui data di trasposizione scadeva il 31 dicembre 1987; ribadisce tuttavia una serie di richieste (si veda oltre) che hanno il solo scopo di rendere ancora più utile ed efficace tale documento di lavoro;

4. approva la strategia della Commissione di rafforzare la propria azione di controllo, in particolare nel settore del mercato interno, poiché la crescita del corpo normativo comunitario, volto all'instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, deve essere accompagnata da un maggiore controllo del diritto comunitario già in vigore; in proposito invita la Commissione a redigere una tabella separata indicante la trasposizione da parte degli Stati membri delle direttive relative al mercato interno e mettendo così in evidenza i ritardi;

5. è consapevole delle difficoltà che la Commissione incontra nel valutare la corretta trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri e invita i governi di questi ultimi a utilizzare nell'elaborazione concreta delle misure nazionali di applli-

cazione la formula più semplice e sicura, e cioè a fare riferimento esplicito alle disposizioni comunitarie che essi eseguono;

6. senza chiamare in causa il potere discrezionale conferito alla Commissione in materia di impiego della procedura di inadempienza prevista all'articolo 169 del Trattato CEE, invita quest'ultima ad esporgli in modo più particolareggiato le ragioni per cui essa decide di non presentare ricorso per inadempienza contro uno Stato membro o di ritirare il ricorso o di chiedere che il suo esame sia sospeso da parte della Corte di giustizia in attesa di una modifica del diritto in vigore;

7. poiché constata che la maggior parte delle infrazioni rimproverate agli Stati membri riguarda la mancata trasposizione delle direttive, ritiene che nelle proposte di direttive, soprattutto in quelle relative al mercato interno, la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a comunicarle, al più tardi un anno prima della scadenza del termine di trasposizione, le misure da adottare a tal fine e il relativo calendario (si veda in proposito la risoluzione dell'onorevole Alber sulla trasposizione in diritto nazionale delle direttive comunitarie relative al miglioramento della qualità dell'aria (5));

8. ritiene opportuno organizzare riunioni annuali fra le sue commissioni parlamentari e le commissioni corrispondenti dei parlamenti nazionali nell'intento particolare di identificare i problemi relativi all'applicazione del diritto comunitario, sensibilizzare i Parlamenti nazionali alla portata del mercato interno e al suo calendario e rafforzare i legami fra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati;

9. deplora che il numero di sentenze cui gli Stati membri non hanno dato ese-

(5) (Doc. A2-315/87).

cuzione sia aumentato nel 1987 e, qualora tale tendenza dovesse confermarsi nel 1988, invita la Commissione a indicare nell'ambito della sua prossima relazione le cause di tale situazione e a fare delle proposte per porvi rimedio;

10. nota con grande interesse che il numero dei reclami presentati dai cittadini alla Commissione è raddoppiato in cinque anni e chiede a quest'ultima di esaminarli equamente entro un termine ragionevole (dai sei agli otto mesi, a seconda della complessità dei fatti adottati);

11. ritiene auspicabile rafforzare il controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, previsto dall'articolo 169 del Trattato CEE, con un controllo « decentralizzato » mediante la procedura del ricorso pregiudiziale prevista dall'articolo 177 del Trattato CEE;

12. stima che tale controllo possa essere rafforzato solo a condizione che i magistrati, gli avvocati e i funzionari delle amministrazioni nazionali abbiano una conoscenza sempre più approfondita del diritto comunitario e suggerisce pertanto in questo quadro l'istituzione di una Accademia europea del diritto;

13. ribadisce la raccomandazione già formulata dal Parlamento europeo (6) agli Stati membri affinché prevedano « l'insegnamento del diritto comunitario nei piani di studio universitario di diritto e di economia, nonché nei corsi speciali di preparazione dei magistrati, avvocati, dirigenti e quadri direttivi della funzione pubblica, promuovendo nel contempo la realizzazione di corsi monografici periodici presso le associazioni professionali, in particolare quelle degli avvocati e degli economisti »;

14. chiede alla Commissione di includere nelle prossime relazioni annuali un prospetto completo delle sentenze, debitamente analizzate, emesse dalle giurisdi-

zioni nazionali che deliberano in ultima istanza; a tal fine essa potrebbe lanciare un progetto comunitario per la conclusione di contratti con gruppi di lavoro nazionali, uno per ciascuno Stato membro, presieduti da un alto magistrato e comprendenti un docente universitario e un avvocato, che sarebbero coordinati da un'istituzione indipendente incaricata di pubblicare una relazione annuale con l'insieme degli elementi così raccolti;

15. invita la Commissione a compiere, sulla base di tale prospetto, una valutazione delle sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali deliberanti in ultima istanza in violazione dell'articolo 177, paragrafo 3 del Trattato CEE, e ad appurare se le differenze in materia di costi connessi alla procedura pregiudiziale siano di natura tale da rendere troppo difficile il ricorso a detta procedura; invita inoltre la Commissione a organizzare una conferenza con esperti in diritto degli Stati membri al fine di studiare i problemi sollevati dall'attuazione dell'articolo 177 del Trattato CEE; in particolare bisognerebbe trovare una soluzione ai casi in cui le giurisdizioni nazionali non si siano rivolte alla Corte di giustizia nonostante l'obbligo previsto all'articolo 177, paragrafo 3 del Trattato;

16. auspica che in futuro le relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario formino oggetto di una pubblicazione autonoma contenente anche la relazione del Parlamento europeo in materia;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della Commissione alla Corte di giustizia, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, in particolare ai loro ministri della giustizia.

ENRICO VINCI
Segretario generale

HORST SEEFELD
Vicepresidente

(6) Risoluzione del 14 aprile 1988 (G.U. n. C 122 del 9 maggio 1988, pag. 155).